



## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 171 DEL 2004**

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- il territorio comunale di San Nicandro Garganico lambisce il mare Adriatico in zona Torre Mileto e Cala Rossa;
- i litorali di Torre Mileto e Cala Rossa sono sempre più apprezzati dai Sannicandresi e dai turisti che gremiscono le zone per godere a pieno le bellezze naturali qui presenti;
- nonostante negli ultimi anni sono state incrementate alcune infrastrutture, tipo il parcheggio e la pubblica illuminazione nella zona di Torre Mileto, una grossa area ove attualmente parcheggiano gli autobus, non è sufficientemente illuminata ed è priva di spazi attrezzati ed alberati, inoltre, la zona Cala Rossa, pur risultando tra i punti rocciosi più belli del litorale ove insisteva uno splendido trabucco, non viene raggiunta con facilità perché, l'unica stradina di accesso, sterrata e sconnessa, parte fuori dal territorio comunale e si ferma a 500 mt. dalla torre di Cala Rossa.

Considerato che:

- l'intento politico amministrativo dell'A.C., da sempre sensibile allo sviluppo turistico della zona, si concretizza attraverso la realizzazione completa di tutte le infrastrutture compatibili con l'ambiente che permettono di utilizzare al meglio le risorse naturali presenti nel territorio.

Ritenuto opportuno:

- illuminare ed attrezzare l'area ove attualmente parcheggiano gli autobus di linea in località Torre Mileto, creare una stradina d'accesso che dalla strada provinciale 41 permette di raggiungere agevolmente la zona Cala Rossa nonché ricreare il trabucco che era posizionato a ridosso della torre Di Cala Rossa, per i quali, da un calcolo di massima redatto dall'ufficio LL.PP. occorre una spesa pari ad €. 900.000,00 per l'area di Torre Mileto ed €. 750.000,00 per la sistemazione della zona Cala Rossa;



- assegnare tale obiettivo al responsabile del IV Settore Geom. Nicola Giagnorio, predisponendo tutti gli atti necessari per incaricare tecnici esterni alla redazione dei progetti preliminari.

Considerato altresì:

che i progetti di cui sopra, saranno trasmessi all'Ente Parco del Gargano ed alla Comunità Montana del Gargano per la loro copertura finanziaria così come da intese preliminari raggiunte con tali enti.

Vista/i:

- la legge 109/94 e s.m.i.;
- l'art. 107 comma 3 del D. L.vo 267/2000;
- l'art 109 comma 2 e l'art 49 del D. L.vo 267/2000

#### DELIBERA

1. Di Assegnare l'obiettivo di cui in premessa al responsabile del IV Settore Geom. Nicola Giagnorio;
2. Di nominare Responsabile del Procedimento per gli interventi di cui sopra, il capo del IV Settore Geom. Nicola Giagnorio;
3. Di impegnare, per far fronte alle spese professionali relative alle progettazioni preliminari anzidette, €. 8.500,00 per la sistemazione dell'area di Torre Mileto, ed €. 7.500,00 per la sistemazione della zona Cala Rossa imputando, la spesa complessiva di €. 16.000,00 al C.A.P. 1086 del B.E.F. 2004.
4. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 172 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 14 della L. 109/94, e succ. modificazioni ed integrazioni, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale e di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno;
- tale articolo è divenuto operativo a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 21 giugno 2000 recante "Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 14 comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni", così come modificato dal D.M. 22.06.04;
- in base all'art. 1 comma 2 del citato D.M. modificativo, il Comune deve redigere entro il 15 ottobre del c.a., lo schema del programma triennale 2005-2007 e dell'elenco annuale relativo al 2005;
- a tal fine è stato individuato nel Geom. Nicola Giagnorio, responsabile del 4° Settore (LL.PP.) di questo Ente, il Responsabile del servizio cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale;

Vista quindi la proposta del programma triennale 2005-2007 e dell'elenco annuale 2005 formulata dal Geom. Nicola Giagnorio, sulla base delle indicazioni allo stesso fornite dai responsabili degli uffici preposti, dal responsabile del settore di ragioneria e dall'A.C.;

Considerata la stessa rispondente alle esigenze e coerente con le risorse disponibili, così come le priorità indicate, frutto del confronto avvenuto nella fase istruttoria;

Ritenuto quindi di adottare la proposta, di cui sopra, dando atto che la stessa sarà soggetta al regime di pubblicità di cui all'art. 5 del D.M. 22.06.2004 prima



di essere approvata dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione dell'anno 2005;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'49 - 1° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Leg.vo n. 267/2000):

- Sotto il profilo della regolarità tecnica emesso dal Responsabile del Servizio LL.PP., Geom. Nicola Giagnorio;
- sotto il solo profilo della regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio.

Vista la Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di attuazione della legge quadro, approvato con D.P.R. del 21/12/1999, n. 554;

Ciò premesso, ad unanimità di voti espressi in forma palese,

#### DELIBERA

1. di adottare la proposta del programma triennale 2005-2007 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso del 2005, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante, formulata in base al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 2004 dal Geom. Nicola GIAGNORIO a tal fine incaricato da questo Ente;
2. di prendere atto che la proposta di cui sopra dovrà essere pubblicata all'albo di questo Ente per almeno 60 giorni consecutivi per consentire ai soggetti interessati di formulare le proprie osservazioni;
3. di prendere atto che a seguito della pubblicazione di cui al precedente punto 2, la proposta in argomento, con le eventuali osservazioni pervenute, sarà trasmessa al Consiglio Comunale per la relativa approvazione unitamente al bilancio di previsione dell'Ente.
4. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 173 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- la chiesa di Monte D'Elio e l'area circostante per le sue caratteristiche storiche archeologiche e per la sua posizione orografica e geografica rappresenta uno dei siti più visitati poiché di alto interesse storico culturale;
- l'area circostante pur essendo stata interessata negli ultimi anni da lavori di riqualificazione ambientale, ad oggi non è ancora sufficientemente completa di infrastrutture e di adeguata illuminazione;
- per migliorarne la funzionalità e riqualificare il sito, è stato predisposto uno studio di fattibilità redatto dal Capo Settore LL.PP. Geom. Angelo Campanozzi per un importo di €. 490.634,05;
- l'opera di cui sopra, è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2004/2006 approvato con delibera di C.C. n° 6 del 17/04/04, ed è stata inserita nel P.I.S Gargano misura 2.1 azione "A";
- a seguito di rimodulazione degli interventi inseriti nel P.I.S Gargano ammessi a finanziamento dei fondi P.O.R., l'opera di che trattasi è stata ammessa a finanziamento per un importo di €. 1.000.000,00;

Considerato che:

- per proseguire l'iter procedurale per l'assegnazione dei fondi P.O.R., bisogna predisporre la progettazione completa dell'opera, intesa a completare e valorizzare la Chiesa di Monte D'Elio e l'area circostante;

Ritenuto opportuno:

- assegnare tale obiettivo al responsabile del IV Settore Geom. Nicola Giagnorio;

Visti:

- la legge 109/94 e s.m.i.;
- l'art. 107 comma 3 del D. L.vo 267/2000;
- l'art 109 comma 2 e l'art 49 del D. L.vo 267/2000



DELIBERA

1. Di assegnare l'obiettivo di cui in premessa al responsabile del IV Settore Geom. Nicola Giagnorio, al fine di predisporre gli atti necessari per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di completamento e valorizzazione della Chiesa di Monte D'Elia e dell'area circostante, dell'importo complessivo di €. 1.000.000,00;
2. Di nominare Responsabile del Procedimento per l'intervento di cui sopra, il responsabile del IV Settore Geom. Nicola Giagnorio;
3. Di dare atto che l'opera di che trattasi è regolarmente inserita nel P.I.S. Gargano misura 2.1 azione "A", ed è stata ammessa a beneficiare dei fondi P.O.R. per l'importo di €. 1.000.000,00;
4. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 174 DEL 2004**

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

-il Responsabile del I Settore, Dott.ssa Antonietta SANTODIROCCO, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
-il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe GIAGNORIO, per quanto concerne la regolarità contabile;  
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 – n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, già da anni, provvede ad istituire il servizio di mensa scolastica a favore dei bambini frequentanti la Scuola Materna Statale e Comunale;

Considerato che anche per il corrente anno scolastico 2004/2005 intende istituire il medesimo servizio a far tempo dal mese di novembre 2004 e fino a maggio 2005;

Vista la comunicazione/richiesta del sig. MIMMO Anastasio, titolare del ristorante "La Gardenia", pervenuta il 20.09.2004 prot.12809, con la quale chiede il rinnovo del contratto relativo al servizio mensa, offrendo un ulteriore ribasso del 4% sul prezzo a base d'asta di € 4,00 per pasto, oltre al 5% dello scorso anno, e quindi un ribasso complessivo del 9%, ed accetta integralmente il Capitolato d'oneri e le tabelle dietetiche;

Constatato che la suddetta ditta, la quale si è aggiudicato il servizio de quo per i due precedenti anni scolastici, ha assolto ai propri doveri senza creare alcuna difficoltà all'Amministrazione Comunale, ha garantito il servizio presso le scuole fornendo prodotti di qualità e senza alcuna lamentela da parte dei fruitori;

Ritenuto che, preso atto dell'offerta presentata dal sig. MIMMO Anastasio e alla luce della normativa vigente, è possibile accogliere la richiesta di rinnovo contratto presentata dal sig. Mimmo Anastasio,

Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione è d'accordo a riaffidare alla stessa ditta-ristorante "La Gardenia" il servizio di mensa scolastica per l'anno 2004/2005;

Ritenuto, altresì, approvare il Capitolato d'oneri e le tabelle dietetiche, queste ultime vistate dal Servizio di Igiene e Sanità dell'Azienda USL FG/1;



D E L I B E R A

1. di attivare il servizio di mensa scolastica a favore dei bambini frequentanti la Scuola Materna Statale e Comunale per l'anno scolastico 2004/2005, e precisamente da lunedì 8 novembre 2004 a martedì 31 maggio 2005;
2. di approvare il Capitolato d'oneri, individuato come allegato "A", e le tabelle dietetiche viste dal Servizio di Igiene e Sanità dell'Azienda USL FG/1, individuate come allegati "B" 1-2-3-4- (allegati all'originale del presente atto).
3. di riaffidare, con rinnovo del contratto per l'anno scolastico 2004/2005, il servizio di mensa scolastica alla ditta-ristorante "La Gardenia" di MIMMO Anastasio con sede in San Nicandro Garganico-c/o studio legale via Mazzini 18, il quale ha offerto un ulteriore ribasso del 4% sul prezzo a base d'asta di € 4,00 per pasto, oltre al 5% dello scorso anno, e quindi un ribasso complessivo del 9%, ed accetta integralmente il Capitolato d'oneri e le tabelle dietetiche;
4. di assumere impegno di spesa di € 180.835,20 escluso IVA al 4%, calcolato su una fornitura di 49.680 pasti al costo di € 3,64 cadauno;
5. di imputare la spesa complessiva di € 188.068,60 -IVA inclusa- al cap.1416 "Spese servizio mense scolastiche" del B.E.F. 2004, approvato, così ripartita:
  - € 45.864,40 pari a 12.600 pasti per il 2004;
  - € 134.971,20 pari a 37.080 pasti per il 2005.
6. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 175 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Vista la nota della R.P. prot. n. 34/5435 / 1° pervenuta al Comune in data 21 ottobre 2004, con la quale si rimettevano i modelli riguardanti i dati relativi al Piano Comunale di intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio per l'esercizio finanziario 2005, con l'invito a predisporre la compilazione ed il successivo invio entro il 30 novembre 2004 al competente ufficio regionale;

Visto il piano d'intervento, così come formulato da questo Comune;

Considerato che il totale dei contributi che si richiede, per tutte le scuole operanti nel territorio comunale e per i servizi erogati dal Comune , per l'esercizio 2005, ammonta a € 377.100,00;

Ritenuto far proprio il citato piano, nell'intesa che comunque saranno attuati interventi sulla base dell'effettivo stanziamento che verrà operato a favore di questo Comune;

Con voti unanimi

### DELIBERA

1. di approvare il Piano degli Interventi allegato all'originale del presente atto, relativo all'attuazione del Diritto allo Studio per l'Esercizio Finanziario 2005, dell'importo complessivo di € 552.068,30;
2. di chiedere alla Regione Puglia, per il finanziamento del suddetto Piano d'intervento, la somma di € 377.100,00, dando atto che gli interventi saranno attuati nei limiti delle somme che saranno effettivamente erogate.
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 176 DEL 2004

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 3° settore dott. Giuseppe Giagnorio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che, nel corso dell'anno 2002, l'ufficio Tributi ha emesso avvisi di accertamento, liquidazione e rimborso nei confronti di cittadini contribuenti;

Che, a seguito di attività di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000, tra gli altri, sono stati notificati i seguenti avvisi di liquidazione o accertamento, per gli immobili soggetti ad I.C.I. posseduti nel territorio del comune di San Nicandro Garganico:

- in data 11/12/2002 al Sig. MONTEMITRO Angeloo, c.f. MNTNGL28A25I054G, residente in San Nicandro G. alla Via Tarantone, avvisi di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000;
- in data 11/12/2002 alla Sig.ra MONTEMITRO Anna Maria, c.f. MNTMNR67A54I054X, residente in San Nicandro G. alla Via Tarantone, avvisi di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000;
- in data 12/12/2002 al Sig. MONTEMITRO Antonio, c.f. MNTNTN55H13I054V, residente in San Nicandro G. alla Via della Repubblica, 6, avvisi di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000;
- in data 12/12/2002 al Sig. MONTEMITRO Costantino, c.f. MNTCTN57P20I054I, residente in San Nicandro G. alla Via della Repubblica, 6, avvisi di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000;
- in data 11/12/2002 al Sig. MONTEMITRO Leonardo, c.f. MNTLRD60E15I054Y, residente in San Nicandro G. alla Via Tarantone, s.n.c., avvisi di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000;
- in data 11/12/2002 alla Sig.ra MONTEMITRO Rosa, c.f. MNTNTN55H13I054V, residente in San Nicandro G. alla Via S. Agostino, 28, avvisi di accertamento per gli anni dal 1997 al 2000;

Considerato che avverso gli avvisi sopra richiamati i contribuenti hanno presentato ricorso cumulativo, alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con deposito presso questo ente:

- in data 23/01/2003, prot. n.1052, da parte della Sig.ra Montemitro Rosa in proprio e in qualità di procuratrice dei germani Antonio, Costantino e Leonardo e dei sigg.ri Montemitro Angelo e Anna Maria;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre n. 546 e successive modifiche concernente la nuova disciplina del processo tributario;

Visto l'art. 23 del suddetto D.Lgs. che prevede la facoltà per l'ente di scegliere tra il restare inerte o assumere una partecipazione attiva al processo



attraverso la costituzione in giudizio;

Considerato che l'Ufficio Tributi potrà, eventualmente, procedere ad una rettifica degli avvisi o nel caso previsto dall'art. 74 della L. 342/2000 in tema di sanzioni ed interessi laddove la rendita definitiva non sia stata notificata al contribuente o allorquando, a seguito di eventuale correzione della rendita da parte dell'Ufficio del Territorio di Foggia, si dovesse verificare che la rendita attuale di alcune unità immobiliari oggetto dell'avviso venga ridotta;

Visto, altresì, il Capo II, Titolo I, delle parti e della loro rappresentanza in giudizio e in particolare l'art. 11, comma 3°, laddove prevede che l'ente locale sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142, per il Comune è il Sindaco o il suo delegato;

Ritenuto, pertanto, dover seguire tutte le procedure necessarie per il caso e costituirsi in giudizio affidando, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza e la difesa in giudizio alla dipendente Penna Lorella;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente economico finanziario;

Con votazione unanime;

#### DELIBERA

1 - di costituirsi in giudizio relativamente avverso al ricorso come esposto in narrativa, parte integrante del presente deliberato, alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ;

2 - di affidare, mediante espressa delega del Sindaco, la rappresentanza e la difesa in giudizio alla dipendente Penna Lorella, responsabile dell'Ufficio Tributi;

3 - di stabilire che eventuali spese derivanti dal costituirsi e stare in giudizio saranno formalizzate a cura del capo del III ° Settore con proprie determinazioni ad esclusione di eventuale condanna nelle spese di giudizio;

4 - a seguito di separata unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile a norma del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L.- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 177 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 2 Settore Dott.ssa Antonietta SANTODIROCCO, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico finanziario, dott. Giuseppe GIAGNORIO, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso favorevole;

Premesso che:

- davanti al Giudice di Pace di Apricena, Avv. Licio CASTELLI, è pendente il giudizio di opposizione in oggetto indicato, relativo al ruolo del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertata violazione alle norme del Codice della Strada, elevato da appartenenti a questo Comando in data 17.11.1999 e registrato con il numero 330/729/Reg. 1999, a carico di D'AMICO Antonio Aldo, in atti meglio generalizzato;
  - tale opposizione, formulata ex art. 22 della legge 689/81, è stata motivata dalla mancanza di notifica dell'atto di accertamento in questione al ricorrente;
  - sebbene il Giudice adito abbia disposto la sospensione dell'esecuzione, l'Ufficiale di Riscossione della G.E.M.A. di Foggia ha preteso ed ottenuto il versamento da parte del D'Amico Antonio Aldo di una somma ammontante ad € 296,12 ;
  - nel corso delle varie udienze dibattimentali sono emerse prove circa la effettiva mancanza di notifica del predetto verbale al ricorrente, in quanto vi è stato errore da parte dell'Addetto del Servizio Postale il quale, invece di scrivere sul plico della raccomandata "sconosciuto all'indirizzo" oppure "trasferito", ha riportato la dicitura "compiuta giacenza per non curato ritiro", intendendosi in tal modo che il verbale era validamente notificata, da ciò l'iscrizione a ruolo da parte di questo Comando di Polizia Municipale;
  - nel corso dell'ultima udienza tenutasi in data 15 marzo 2004, le parti, nelle persone dei proponenti il presente atto, ed il Sig. D'Amico Antonio Aldo, hanno ipotizzato e sottoposto all'organo giudicante la possibilità di addivenire ad una conciliazione consistente in:
    - a- annullamento del verbale di accertamento in questione;
    - b- restituzione della somma incassata dall'Ufficiale di Riscossione della G.E.M.A. di Foggia;
    - c- rinuncia alle spese di giudizio e legali da parte del ricorrente;
  - è stato fissato un breve rinvio per consentire di formalizzare gli atti consistenti nell'autorizzazione a conciliare al delegato Dott. Pietro BORTONE da parte dell'Amministrazione di appartenenza.



Vista la nota n. 648/P.M. del 14 maggio 2004, con la quale, per il Comune nella persona del dott. Pietro BORTONE, e per il Sig. D'Amico Antonio Aldo nella persona dell' Avv. Antonio VOCINO del foro di Lucera, propongono all'Amministrazione comunale di San Nicandro Garganico di addivenire alla conciliazione nel giudizio per cui è causa, autorizzando a ciò il proprio delegato, previa approvazione della seguente proposta:

- a- annullamento del verbale di accertamento in questione;
- b- restituzione della somma incassata dall'Ufficiale di Riscossione della G.E.M.A. di Foggia;
- c- rinuncia alle spese di giudizio e legali da parte del ricorrente;
- d- abbandono del giudizio in corso e rinuncia ad ogni altra azione in dipendenza della domanda del titolo oggetto di causa;

Ritenuto, quindi, di dover conciliare a ciò delegando il Ten. BORTONE Pietro per rappresentare il Comune di san Nicandro Garganico innanzi al Giudice di Pace di Apricena;

Visti gli atti istruttori fin qui prodotti;  
Con voti unanimi

#### D E L I B E R A

1. di addivenire alla conciliazione nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 04320030053706051 emessa dalla G.E.M.A. di Foggia per il Comune di San Nicandro Garganico, proposto dal Sig. D'AMICO Antonio Aldo, in atti meglio generalizzato, e pendente davanti al Giudice di Pace di Apricena Avv. Licio CASTELLO, alle condizioni riportate nella proposta di conciliazione formulata dal Ten. BORTONE Pietro e dall'Avv. VOCINO Antonio;
2. di autorizzare il Ten. BORTONE Pietro alla rappresentanza di questo Ente nel giudizio in questione;
3. di restituire, con successivo atto dirigenziale, al Sig. D'AMICO Antonio Aldo la somma di € 296,12 da egli versata all'Ufficiale di riscossione della G.E.M.A. di Foggia;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 178 DEL 2004

### LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 5 Settore geom. Angelo Campanozzi, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 25.10.1999, divenuta esecutiva il giorno 20.11.1999 con la quale si approvavano i comparti e la denominazione delle strade interne di questo comune;

Vista la richiesta del Parroco della Parrocchia Maria SS. Del Carmine in data 28.10.2004 prot. n. 14819 con la quale, in rappresentanza di quanti sono devoti alla Vergine del Carmine esprime il desiderio di denominare la strada adiacente l'edificio parrocchiale con il suo nome, così come, del resto, avviene in molte città d'Italia, e nella nostra città per quelle vie intitolate alle chiese di San Giorgio, San Biagio, San Martino nonché della Chiesa Matrice;

Vista la nota integrativa del 25.11.2004 con la quale il Parroco riformula la richiesta così come convenuto nell'incontro del 24.11.2004.

Visto che la variazione riguarda esattamente le denominazioni di "I<sup>^</sup> Via Plebiscito-Largo Plebiscito-Via Palermo e I<sup>o</sup> Vico Plebiscito ", per essere nominate rispettivamente "Via Madonna del Carmine e Vico Monte Carmelo";

Ritenuto per quanto sopra dover modificare lo stradario comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 sopra richiamata, nel senso che: le denominazione di I<sup>^</sup> Via Plebiscito-Largo Plebiscito-Via Palermo diventano Via Madonna del Carmine, 1<sup>o</sup> Vico Plebiscito diventa Vico Monte Carmelo, 2<sup>^</sup> Via Plebiscito diventa Via Plebiscito , 2<sup>o</sup> Vico Plebiscito diventa Vico Plebiscito, I<sup>o</sup> Vico Palermo diventa I<sup>o</sup> Vico Madonna del Carmine e 2<sup>o</sup> Vico Palermo diventa 2<sup>o</sup> Vico Madonna del Carmine;

Viste le planimetrie allegate Sub "A" e Sub "B", inerente: la prima alla situazione attuale e la seconda con la modifica proposta;

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore Urbanistico ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

### DELIBERA

Di modificare il 7° Compartimento: " SAN MARTINO " CATEGORIA PLURIMA dello Stradario Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 25.10.1999, nel senso che: le denominazione di I<sup>^</sup> Via Plebiscito-Largo Plebiscito-Via Palermo diventano Via Madonna del Carmine, 1<sup>o</sup>



**sannicandroorganico.org**

Vico Plebiscito diventa Vico Monte Carmelo, 2<sup>^</sup> Via Plebiscito diventa Via Plebiscito , 2° Vico Plebiscito diventa Vico Plebiscito, 1° Vico Palermo diventa 1° Vico Madonna del Carmine e 2° Vico Palermo diventa 2° Vico Madonna del Carmine giusto allegato Sub "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente all'Ufficio del Governo di Foggia.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 179 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso il richiamo de:

- la delibera di G.C. n.148 del 15.04.99 ad oggetto: "Lavori di costruzione impianto di depurazione a servizio dell'abitato per adeguamento al P.R.A.- Approvazione progetto esecutivo dell'importo di L.6.300.000.000";
- la delibera di G.C. n.56 del 10.04.2001 ad oggetto: "Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato al P.R.A. ed ai RR. Regionali n.3 e 5 del 3.11.89 con relativo collettore di trasporto. Approvazione 2^ perizia di variante e suppletiva";
- la Determina del responsabile del Settore LL.PP. n.148 del 20.12. 2001 ad oggetto:" Lavori di costruzione del depuratore cittadino per l'adeguamento al P.R.A. ed ai rr. Regionali n.3 e 5.Approvazione verbale di accordo amichevole di cessione volontaria in ditta STANISCI Giuseppe e MAGLIONE Luisa";
- la delibera di Consiglio Comunale n.45 del 22.07.03 ad oggetto "Relitto del Vicinale S. Cristoforo. Permuta in Ditta Stanisci e Maglione in conto indennità spettante per sofferta espropriazione",

Dato atto e ribadito che :

- a) il Comune ha inteso accedere alla richiesta a suo tempo presentata dai Sigg. Stanisci Giuseppe e Maglione Luisa per la permuta di parte delle somme spettanti a titolo di indennità, in ordine all'espropriazione subita dagli stessi per i lavori di realizzazione del depuratore cittadino, con l'acquisizione in proprietà del relitto del vicinale "S. Cristoforo";
- b) tale volontà è scaturita dal fatto che:
  - 1) il Vicinale in argomento risultava già declassificato in quanto non comparante più nell'elenco vigente delle strade extraurbane come decretato dal competente Assessorato regionale già da oltre un ventennio;
  - 2) non era e non è più interessato al pubblico transito in quanto trattasi di relitto interamente ubicato in aree di esclusiva proprietà dei richiedenti, di tal che ha perso la funzione originaria insita nella sua natura di via di



collegamento tra aree agricole, ciò anche in conseguenza della realizzazione della adiacente strada "Belvedere – Lauri" che consente l'accesso ai fondi privati;

c) a causa dei mutamenti intervenuti il bene in questione è rimasto quindi privo dei caratteri della demanialità, tanto è stata l'espressione di volontà del C.C. con la deliberazione avanti citata n.45 del 22.07.03, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni ai sensi delle vigenti leggi in materia di pubblicità degli atti ed è pertanto divenuta esecutiva senza rilievi;

Visto l'art.829 del c.c.

Ritenuto dover pertanto procedere alla dichiarazione di passaggio del relitto del Vicinale S.Cristoforo, dal demanio al patrimonio disponibile del Comune;

Considerato che occorre trasferire per ogni effetto il bene oggetto di permuta;

Dato atto del frazionamento appositamente fatto redigere – protocollo tipo n. 439 approvato dall'Agenzia del Territorio in data 26.02.2002 con il quale sono state determinate sia le particelle oggetto di esproprio a carico della ditta Stanisci - Maglione e di passaggio alla proprietà del Comune, sia le particelle di proprietà comunale oggetto di passaggio in proprietà alla ditta Stanisci – Maglione per effetto della permuta;

Dato atto che:

- il Comune ha occupato in via definitiva finalizzata all'espropriazione aree di proprietà della ditta Stanisci – Maglione per una superficie complessiva di mq.16.346, individuati catastalmente come segue:

partita 7456 fg.25 part.IIa 147b (derivata n.464) mq. 8548

partita 7456 fg.25 part.IIa 69..... mq. 7164

partita 8598 fg.25 part.IIa 335b (derivata n. 468) mq. 634

- a titolo di indennizzo per le aree non oggetto di permuta pari a mq. 12.871, il

Comune ha concordato con la ditta esproprianda l'importo di L.19.116555 pari ad

€ 9.872,88, già liquidati, giusto mandato di pagamento n.2455 del 24.12.2001 con

quietanza del 24.01.2002

- l'area di proprietà comunale da trasferire in proprietà alla ditta Stanisci-Maglione copre una superficie di complessivi mq.3475 così distinti:

fg 25 part.IIa derivata 460 mq. 101

fg.25 part.IIa derivata 462 mq. 3374

del C.T. del Comune di san Nicandro Garganico;

- la destinazione urbanistica delle aree (fg 25 mappali n.460 – 462 – 464 – 468 e 69) oggetto di passaggio è la seguente:

Strumento urbanistico in vigore PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Destinazione urbanistica P.IIe 462 e 468 "Di 5"



P.IIa 464 parte in "Di 5" e parte in "EA/3"

P.IIa 69 "EA/3"

- occorre formalizzare tali passaggi con apposito atto da adottarsi nella forma pubblica, che costituirà in definitiva il Decreto di esproprio delle arre private acquisite al patrimonio dell'Ente Comune;

Vista la dichiarazione di successione presentata all'Ufficio del Registro di San Severo al n.842 –Vol.193 in data 20.09.2004 intervenuta per la circostanza del decesso di Stanisci Giuseppe comproprietario dei beni oggetto di esproprio;

Preso atto che l'asse ereditario è così costituito:

- 1) MAGLIONE Luisa –moglie
- 2) STANISCI Luigi - figlio
- 3) STANISCI Incoronata – figlia
- 4) STANISCI Concetta – figlia
- 5) STANISCI Franco – figlio

Vista la domanda di volturazione dei beni di proprietà dei sopra menzionati, nel Catasto dei Terreni, acquisita dal competente Ufficio provinciale di Foggia dell'Agenzia del Territorio in data 22.09.04 al prot. n.199422, da cui si rileva l'intestazione ai medesimi dei beni oggetto di espropiazione;

Atteso che prima della stipula dell'atto dovrà procedersi alla verifica della libertà dei beni da acquisire al patrimonio dell'Ente, da pesi o diritti di terzi;

Ritenuto dover provvedere in merito al passaggio tra il Comune e la ditta espropria Stanisci – Maglione dei beni ad ognuno competenti per le quote come stabilite negli atti sin qui adottati tutti richiamati nel presente atto;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

#### D E L I B E R A

- 1) di dichiarare, per tutto quanto enunciato in narrativa, il passaggio del relitto del Vicinale S. Cristoforo, così come individuato in seguito al frazionamento appositamente redatto ed approvato nelle forme previste, da bene demaniale a bene patrimoniale disponibile dell'Ente, procedendo di conseguenza all'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali;
- 2) di dare atto che detto bene disponibile è oggetto di permuta in proprietà in favore della Ditta catastale Stanisci – Maglione per le motivazioni tutte ricordate nelle premesse del presente atto;
- 3) di procedere al trasferimento al Comune dei beni oggetto di esproprio a carico della Ditta Stanisci - Maglione ad al trasferimento del bene comunale oggetto di permuta, mediante un unico atto da stipularsi nella forma pubblica per



notaio esterno all'Ente le cui competenze saranno a carico della ditta che acquisisce il bene comunale, per comune accordo, come pure saranno a carico della medesima le spese relative alla registrazione, volturazione e trascrizione di legge;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime apposita votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.



## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 180 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

- Che la MUCAFER ha impugnato davanti al T.A.R.della Puglia la delibera Consiliare n° 49 del 15.12.1995;
- Con tale provvedimento il Comune aveva annullato le proprie precedenti deliberazioni n° 140/'85 di adesione alla costituzione di un bacino di utenza con i Comuni di Poggio Imperiale ed Apricena (bacino "Puglia 33") per la costruzione e gestione della rete del gas metano, e n° 72/'89 di aggiudicazione all'ATI, costituita tra la MUCAFER S.c.r.l. ed il consorzio CONSCOOP, dell'appalto per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di metanizzazione;
- Che a tale deliberazione seguiva la convenzione del 10.10.1989 che formalizzava e disciplinava l'affidamento dell'appalto medesimo;
- Che la predetta delibera n° 49/'95 dichiarava anche espressamente inefficace la convenzione;
- Il T.A.R. rigettava il ricorso e la sentenza di 1° grado è stata confermata in appello con decisione del Consiglio di Stato del 20.04.2000, n° 2435. In particolare, la decisione di appello stabilisce che: "nel caso in esame per il Comune erano venuti meno i presupposti per l'adesione al bacino "Puglia 33": tale apprezzamento del Comune era da ritenersi corretto. Donde la legittimità della disposta revoca;
- Che, venuti meno tali presupposti, veniva logicamente meno anche uno dei requisiti essenziali per l'affidamento delle opere all'impresa aggiudicataria;
- Che nella deliberazione d'approvazione dell'aggiudicazione era espressamente previsto (e analoga indicazione era contenuta nel contratto successivamente stipulato) che "il progetto, in attuazione della legge n° 784/1980 e successive disposizioni normative, prevede il seguente piano di copertura finanziaria": contributo in conto capitale ex art. 11 della legge n° 784/1980 – 12%, mutuo ventennale agevolato – 4%, contributo in conto capitale FERS – 50%, mutuo integrativo CDDPP 34%;
- Che venuta meno l'adesione al bacino, veniva a cadere la possibilità stessa di fruire del piano finanziario che a tale adesione era intimamente collegato, con la logica conseguenza che anche l'aggiudicazione, che si



- fondava su detti presupposti, era destinata a dividerne le sorti. L'aggiudicazione, in altre parole, traeva spunto essenzialmente dalla possibilità di remunerare le opere in relazione all'adesione del Comune al bacino in parola. Venuta meno tale adesione, cadeva l'aggiudicazione medesima;
- Che il venir meno dell'aggiudicazione ha poi indotto il Comune a ritenere inefficace (secondo quanto indicato nel dispositivo della deliberazione impugnata) o rescisso (secondo l'espressione usata in altra parte della stessa deliberazione) il contratto successivamente sottoscritto tra le parti;
  - Che sotto quest'ultimo profilo può osservarsi, indipendentemente dalla terminologia usata, che il Comune ha inteso, come conseguenza della revoca dell'aggiudicazione, recedere dal contratto unilateralmente;
  - Che il sindacato in merito al recesso unilaterale dal contratto (art. 345 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, all. F) rientra, peraltro, nell'ambito delle controversie su diritti soggettivi. Non compete, quindi, al giudice amministrativo verificare la legittimità di scelte dell'Amm/ne che non hanno carattere autoritativo, in quanto si pongono, come si pone la determinazione di risolvere un contratto d'appalto, sul piano paritetico dell'esercizio dei diritti soggettivi (cfr., tra le altre, sez. IV, 9 gennaio 1996, n° 41);
  - Da qui l'attuale azione proposta dalla MUCAFER per la condanna, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 80, del Comune di San Nicandro al risarcimento del danno ingiusto causato alla ricorrente dalla risoluzione del contratto d'appalto per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di metanizzazione del territorio comunale, ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, all. F;
  - Che anche questo ricorso è stato respinto dal T.A.R. della Puglia che, dopo aver dichiarato inammissibile la chiamata in giudizio della Soc. PITTA S.p.A., alla quale successivamente era stato conferito a trattativa privata l'appalto, ha ritenuto che lo scioglimento del rapporto contrattuale non dava luogo al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile, "non essendo configurabile la fattispecie dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali che presuppongono l'esistenza del vincolo contrattuale";
  - Che il Consiglio di Stato, con sentenza n° 5126/'04 Reg. Dec. accoglieva parzialmente l'appello della MUCAFER ed annullava la sentenza di 1° grado. Il Consiglio di Stato dichiarava, altresì, il diritto dell'associazione temporanea di imprese di cui in epigrafe ad ottenere il pagamento, da parte del Comune di San Nicandro, dell'indennità di cui all'art. 345 della legge 20 Marzo 1865, n° 2248 all. F, da liquidarsi secondo le modalità stabilite in premessa, per la parte relativa al mancato utile derivante dalla mancata esecuzione dei lavori;
  - Ordinava al Presidente dell'autorità per l'energia elettrica e per il gas di designare, entro gg. 20 dalla comunicazione della presente decisione, un esperto per condurre una verifica, in contraddittorio con le parti, nei



modi di cui all'art. 44, comma 1, del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n° 1054, ai fini della stima dell'utile che, sulla base delle condizioni contrattuali e dell'offerta aggiudicataria, l'impresa avrebbe conseguito da una ordinaria conduzione del servizio. L'accertamento doveva essere ultimato entro 3 mesi dall'inizio dell'incarico e trasmesso alla segreteria della sezione nei successivi gg. 30;

- Che la liquidazione delle spese del giudizio, nonché di quelle relative alla verifica, sarebbero state effettuate in sede di pronuncia definitiva;
- Che, con lettera del 26.07.'04, l'avv. Matteo Russo comunicava l'esito della vertenza;
- Che appare opportuno ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione al fine di ribaltare la parte di sentenza sfavorevole all'Ente;
- Che appare quindi necessario rinominare l'Avv. Matteo RUSSO, già a conoscenza della vertenza ed iscritto all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione;

Da tutto quanto sopra premesso;  
Con voti unanimi;

#### D E L I B E R A

1. di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n° 5126/04 Reg. Dec., nominando legale di fiducia l'Avv. Matteo RUSSO, già legale dell'Ente nella predetta vertenza ed iscritto all'Albo dei Patrocinanti in Cassazione;
2. di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni di cui alla delibera di G.C. n. 195/2000 in ordine alle tariffe minime vigenti nel tempo;
3. di demandare al Responsabile del 1° Settore l'adozione dei consequenziali atti di gestione in merito alla spesa da impegnare per tale controversia e al fondo spese da erogare al citato legale; di dare atto che il citato legale ha accettato per iscritto e senza alcuna riserva le condizioni;
4. di dichiarare il presente atto immed/te eseguibile.